



**Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Anzio**

ORDINANZA N. 111/2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Anzio:

VISTA la propria Ordinanza n° 130/2006 datata 15.11.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che approva e rende esecutivo l'allegato "Regolamento del porto di Anzio", che è entrato in vigore a decorrere dal 15 novembre 2006;

VISTA la Concessione Demaniale AN12/Abis rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Roma a favore dell'Associazione Paulus Antiche Arti e Mestieri;

RITENUTO opportuno e necessario apportare modifiche ai provvedimenti vigenti, finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali, nonché alla tutela della pubblica incolumità, sia per coloro che svolgono attività portuali sia per i terzi, atteso che il porto di Anzio è inserito nel contesto urbano;

VISTI gli artt. 30, 62 e ss. del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

A decorrere dalla **data odierna** il testo del "Regolamento del porto di Anzio" dovrà modificarsi come segue:

- Articolo 1 -

l'**art.4 comma 3)** del "Regolamento del Porto di Anzio" è così riscritto e sostituito:

3) MOLO NERONIANO

Il Molo Neroniano e relativo specchio acqueo, come individuato nell'annessa planimetria, è destinato all'ormeggio di punta delle unità da *pesca stanziali* a partire dalla radice del molo e fino alla bitta n. 6.

Tra le bitte n. 6 e 7 è, altresì, installato e mantenuto un pontile galleggiante (ved. Concessione Demaniale AN12/Abis), corpi morti, servo scale ed ascensore, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, esclusivamente strumentali agli spostamenti ed all'imbarco di soggetti fruitori delle attività e/o servizi offerti dall'Associazione Paulus Antiche Arti e Mestieri, a tale scopo anche occasionalmente destinate, il tutto senza alcun fine di lucro e coerentemente con le finalità di valenza assistenziale, di aggregazione e di promozione istituzionalmente perseguite dall'Associazione in parola.

Il medesimo pontile è, pertanto, destinato all'ormeggio delle unità di proprietà dell'Associazione Paulus Antiche Arti e Mestieri, ovvero, di soggetti terzi, anche

occasionalmente funzionali agli scopi dell'Associazione stessa, qualora giuridicamente riconosciuti ed assolti i derivanti obblighi di pubblicistica navale.

Dalla bitta n. 7, fino ai punti di ormeggio degli Aliscafi passeggeri della soc. "VETOR Srl" e relativo specchio acqueo è destinato agli usi dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio per finalità di assistenza ad unità in avaria, ovvero, di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare".

- Articolo 2 -

l'art.7 comma 4) del "Regolamento del Porto di Anzio" è abrogato.

- Articolo 3 -

l'art.25 del "Regolamento del Porto di Anzio" è così riscritto e sostituito:

"Nel Porto di Anzio il rifornimento di combustibile liquido (prodotti di categoria C) e di olio lubrificante alle navi ed imbarcazioni potrà essere effettuato, esclusivamente in ore diurne, come segue:

- a) per mezzo degli impianti fissi di erogazione (prodotti categoria C) presenti lungo le banchine del porto di Anzio;
- b) per le unità da diporto, a mezzo dell'impianto fisso di distribuzione presente alla fine del Molo Innocenziano (Fanale rosso del porto);
- c) per i depositi degli impianti fissi di erogazione a mezzo autobotte;
- d) a mezzo di autobotte, eccezionalmente, per le navi e le imbarcazioni, ormeggiate in porto, qualora non risulti possibile effettuare il bunkeraggio nei modi precitati, e solo per comprovati motivi di necessità e/o urgenza.

Durante le suddette operazioni dovranno, inoltre, essere osservate le prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Durante le operazioni di cui sopra, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti delle ditte incaricate del servizio sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima, che provvederà a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento ed ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze.

In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimento, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

L'obbligo d'informazione sussiste anche al verificarsi di qualsivoglia altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone, o delle infrastrutture portuali.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave, accertate le rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

Durante il rifornimento a mezzo degli impianti fissi di erogazione l'intero percorso della manichetta lungo la banchina, dal relativo alloggiamento e fino all'imbarcazione da rifornire dovrà essere opportunamente isolata e di cartelli indicanti:

"RIFORNIMENTO IN CORSO — E' VIETATO:

- FUMARE.
- AVVICINARSI AD UNA DISTANZA INFERIORE A 20 METRI DALLE TRANSENNE E DALLA MANICHETTA,
- USARE FIAMME DI QUALSIASI GENERE NEL RAGGIO DI 150 METRI"

Al termine delle operazioni di rifornimento tutte le manichette dovranno essere riposte e conservate all'interno dei previsti alloggiamenti lungo la banchina".

- Articolo 4 -

l'**art.29** del "Regolamento del Porto di Anzio" è così riscritto e sostituito:

"I distributori automatici fissi, come definiti dal D. L.vo n° 32/98, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Le operazioni di bunkeraggio presso i distributori automatici lungo le banchine del porto di Anzio sono consentite con l'osservanza di quanto segue:

- a) il rifornimento dovrà avvenire da impianto il cui gestore/proprietario sia munito di regolare licenza di concessione demaniale marittima e in possesso, altresì, di tutta la certificazione di prevenzione incendi e infortuni in corso di validità, nonché del certificato di collaudo rilasciato ai sensi degli artt. 48 e 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- b) i distributori devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati, previsti dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.1934 e dei dispositivi di captazione dei vapori di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1996 e successivo "Regolamento recante norme per l'istallazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n° 76 del 20 gennaio 1999 dello stesso Ministero di concerto col Ministero delle Attività Produttive; allo stesso modo, il personale di bordo deve sempre tenere efficienti e pronti all'uso i mezzi antincendio dell'unità;
- c) le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni d'impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- d) i motori di propulsione debbono essere spenti, il locale motore deve essere tenuto aperto, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi. La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- g) è fatto obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore;
- h) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto e pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) in ogni caso ciascun distributore deve essere dotato in permanenza, oltre che dagli apprestamenti antincendio di cui sopra, di almeno 50 litri di idoneo solvente disinfuante con

relativa pompa ed erogatore, di n° 1 estintore barellabile (schiuma e/o polvere), n° 2 estintori portatili da 9 Kg cadauno (schiuma e/o polvere); l'addetto all'impianto deve comunque sempre tenere pronta all'uso una riserva di sabbia ed attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);

- j) in caso di sversamento nelle acque circostanti l'unità che sta effettuando il rifornimento, fermo restando le responsabilità di chi lo ha procurato, i concessionari/gestori devono immediatamente provvedere alla pulizia dello specchio acqueo, dopo aver ottenuto dall'Autorità Marittima l'autorizzazione all'uso del prodotto solvente. Sono a carico dei responsabili le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Marittima per il disinquinamento, ovvero per l'impiego di mezzi navali disinfuanti di proprietà dell'Amministrazione, della società convenzionata dallo Stato a livello nazionale, o di privati;
- k) l'area dove si trova depositata la manichetta di erogazione dovrà essere opportunamente transennata e dotata di cartelli indicanti:

"RIFORNIMENTO IN CORSO — E' VIETATO:

- FUMARE,
- AVVICINARSI AD UNA DISTANZA INFERIORE A 20 METRI DALLE TRANSENNE E DALLA MANICHETTA,
- USARE FIAMME DI QUALSIASI GENERE NEL RAGGIO DI 150 METRI"

- l) l'area in concessione, ove sorgono gli erogatori, le manichette nonché i depositi, dovrà essere opportunamente dotata di segnali orizzontali e verticali secondo il vigente Codice della Strada;
- m) durante il rifornimento a mezzo degli impianti fissi di erogazione l'intero percorso della manichetta lungo la banchina, dal relativo alloggiamento e fino all'imbarcazione da rifornire dovrà essere opportunamente isolata e di cartelli indicanti:

"RIFORNIMENTO IN CORSO — E' VIETATO:

- FUMARE,
- AVVICINARSI AD UNA DISTANZA INFERIORE A 20 METRI DALLE TRANSENNE E DALLA MANICHETTA,
- USARE FIAMME DI QUALSIASI GENERE NEL RAGGIO DI 150 METRI"

- n) Al termine delle operazioni di rifornimento tutte le manichette dovranno essere riposte e conservate all'interno dei previsti alloggiamenti lungo la banchina.
- o) in caso di avaria agli impianti o d'insorgere di situazioni di potenziale pericolo, le operazioni di rifornimento dovranno essere immediatamente sospese, la manichetta recuperata in modo da consentire l'eventuale disormeggio dell'imbarcazione;
- p) in nessun caso possono essere effettuati travasi in fusti o altri recipienti di bordo, anche se fissi, che non risultino approvati dal R.I.Na./Ente autorizzato per tale uso".

- Articolo 5 -

E' abrogata ogni altra ordinanza o norma regolamentare emanata da questo Comando in contrasto con le presenti disposizioni.

- Articolo 6 -

I contravventori alle norme contenute nel sopracitato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potessero derivare a persone e/o cose saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, della Legge 31.12.1982 n° 979 in materia di inquinamento nonché dell'art. 53 del D. L.vo 171/05 e ai sensi dell'art. 26 della Legge n° 963/1965 per quanto applicabili.

- Articolo 7 -

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Anzio, 27.8.2010

IL COMANDANTE
Tenete di Vascello (CP)
Matteo GRAGNANI

(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma
autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19
DPR 445/2000)